

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1305 del 18/03/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA ENI FUEL S.P.A. con attività sita in Ferrara, VIA FORO BOARIO, n. 171 - MODIFICA SOSTANZIALE E VOLTURA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1328 del 16/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto MARZO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29199/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società "ENI FUEL S.p.A." con sede legale nel Comune di Roma, v.le Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Foro Boario n. 171 - Autorizzazione Unica Ambientale per la voltura e modifica sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti, autorizzata con atto A.U.A. n. 6974 del 12.11.2014, adottato dalla Provincia e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara alla società "ENI RETE OIL & NONOIL S.p.A."

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 29.10.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 11.11.2020 con il n. 163380, presentata al S.U.A.P. del Comune di Ferrara (registrato al P.G. del Comune n. 163380 del 11.11.2020 pratica 2074/2020) dalla Società "ENI FUEL S.p.A.", nella persona di Massimiliano Del Moro in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Roma, v.le Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Foro Boario n. 171, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la voltura e modifica sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti, autorizzata con atto A.U.A. n. 6974 del 12.11.2014, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "ENI FUEL S.p.A." per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale "scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura" autorizzata con l'AUA su citata. Inoltre all'istanza la società allega la comunicazione relativa all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Dato atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 6974 del 12.11.2014;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - cambio della ragione sociale;
 - modifica della rete fognaria;

- Vista la nota allegata alla suddetta istanza nella quale si comunica che le attività Eni Fuel Nord, Eni Fuel Centro Sud, Eni Rete Oil & nonoil ed il vehicle sharing Enjoy sono confluite nella Società “ENI FUEL S.p.A.”;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore (art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose), allegata alla suddetta istanza;
- Vista la comunicazione della Società “ENI FUEL S.p.A.”, nella quale si precisa che l'attività di autolavaggio presente nell'area ha una diversa gestione ed è del tutto separata dall'attività oggetto della presente istanza con una rete di convogliamento in pubblica fognatura delle acque reflue industriali separata;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Ferrara datata 04.12.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 176364 del 04.12.2020), contenente la documentazione integrativa della Società “ENI FUEL S.p.A.” nella quale si allega l'atto notarile redatto in data 01.10.2016 (Rep. 13154 Racc. 7772 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 8 il 03.10.2016 n. 3616 serie 1T) con cui la società ENI Smart Consumer S.p.A. (già ENI Rete Oil & Nonoil S.p.A.) cambiava il proprio nome in ENI Fuel S.p.A.;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 04.02.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 18407 del 05.02.2021) con allegata la nota del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datata 04.02.2021 contenente i Pareri riguardanti le matrici scarico in pubblica fognatura e rumore;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 11.02.2021 (assunta al PG di ArpaE n. 22832 del 12.02.2021) con la quale si trasmette il Parere della società HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 11640 del 04.02.2021;
- Preso atto che le acque di seconda pioggia ed quelle derivanti dai pluviali vengono convogliate a valle del pozzetto di campionamento delle prime piogge prima dello scarico finale in pubblica fognatura;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "ENI FUEL S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Roma, v.le Giorgio Ribotta n. 51 ed impianto nel Comune di Ferrara, via Foro Boario n. 171, codice fiscale e P.IVA 02701740108 per la voltura e modifica sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti autorizzata con autorizzata con atto A.U.A. n. 6974 del 12.11.2014

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dall'impianto nel Comune di Ferrara, via Foro Boario n. 171 *di acque di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato)* è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati previsti dalla Tab. 3 colonna scarico in rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico.
4. La ditta dovrà identificare, entro 90 gg dal rilascio del presente atto, mediante targhetta esterna od altro sistema identificativo i punti di campionamento, contrassegnati con le lettere "PC1" (prime

piogge) e “PC2” (seconde piogge), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.

5. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – PF.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
8. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all’Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.
10. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

11. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici dell'impianto, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti ad operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, l'A.U.A. n. 6974 del 12.11.2014, adottato dalla Provincia e rilasciato dal S.U.A.P. di Ferrara alla società "ENI RETE OIL & NONOIL S.p.A."

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.